

Prof. Avv. GIORGIO CANSACCHI

Ordinario nell'Università di Torino

**Il conferimento delle decorazioni monarchiche
da parte dell'ex-Monarca, Umberto di Savoia,
e la legge penale italiana**

Estratto dalla *Giurisprudenza italiana*, 1963

Disp. 2^a, parte II

TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE

(GIÀ DITTA POMBA)

TRIBUNALE ROMA, UFFICIO ISTRUZIONE PENALE, 13 luglio 1962. — Decreto di archiviazione.

Onorificenze — Conferimento di onorificenze monarchiche da parte dell'ex-Re Umberto di Savoia — Inesistenza di reato — Collaborazione al conferimento di tali onorificenze — Inesistenza di reato — Accettazione delle onorificenze, ma non pubblico uso delle medesime — Inesistenza di reato (Costituzione, art. 87; L. 3 marzo 1951, n. 178, artt. 7, 8 e 9; Codice penale, artt. 8 e 9).

Sul fondamento dell'art. 8, 1° e 4° comma, della Legge 3 marzo 1951, n. 178, non è punibile l'ex-Re Umberto di Savoia, per aver conferito all'estero, nel luogo del suo esilio, decorazioni monarchiche a cittadini italiani.

In base allo stesso articolo non è punibile il cittadino italiano (ex-Ministro della Real Casa) per aver svolta attività di mediazione o di informazione in occasione di tali conferimenti.

In base all'articolo 8, 2° comma, non è punibile il cittadino italiano che abbia accettato una decorazione monarchica, qualora non addivenga ad uso pubblico della medesima.

Omissis. — Osserva: Nel dicembre 1961 il periodico *Orizzonte d'Italia* dava notizia (pag. 8 del n. 10-11-12) della concessione di onorificenze monarchiche da parte dell'ex-Re Umberto di Savoia, e precisamente del conferimento del collare dell'Ordine dell'Annunziata al Prin-

cipe Amedeo di Savoia Aosta, del gran cordone dell'Ordine della Corona d'Italia all'Ammiraglio Giovanni Galati, del gran cordone dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro all'on. Giovanni Messe ed all'avv. Ferdinando Rocco, già presidente del Consiglio di Stato.

Nel n. 6 dell'11 febbraio 1962 il settimanale *Lo Specchio* informava nella rubrica araldica, del conferimento di un titolo nobiliare all'ing. Mario Brinati di Torino.

In data 27 febbraio 1962 perviene alla locale Procura della Repubblica una denuncia da parte di tale Bagogna Pietro, il quale allegando copia delle pubblicazioni suddette, chiedeva si procedesse penalmente a carico dell'ex-Re, che aveva conferito le onorificenze, a carico del Marchese Falcone Lucifero, il quale aveva agito quale suo rappresentante ed intermediario in Italia prestando la propria cooperazione alla consumazione del reato, nonché a carico di coloro che avevano accettato le onorificenze essendo queste relative ad ordini cavallereschi espressamente soppressi dalla L. 3 marzo 1951, n. 178. La denuncia è infondata.

È pacifico che il conferimento delle onorificenze e dei titoli nobiliari di cui sopra ad opera dell'ex-Re Umberto, residente a Cascais, in Portogallo, è avvenuto nel luogo di residenza del conferente e cioè all'estero.

Come tale, quindi, esso non rientra nella previsione dell'art. 8 della citata L. 3 marzo 1951, n. 178, onde non occorre neppure far richiamo all'art. 9 p. p. e capov., codice penale, a norma del quale per l'eventuale punibilità del fatto occorrerebbe la presenza dell'autore nel territorio dello Stato e la richiesta del Ministro della giustizia.

Il primo comma dell'art. 8 della citata legge, invero, vieta e punisce il conferimento di onorificenze e distinzioni cavalleresche, da parte di enti e privati, senza far cenno al luogo del conferimento; il secondo comma vieta e punisce l'uso delle onorificenze; il terzo prevede la pubblicazione della sentenza di condanna per le ipotesi di cui ai commi precedenti; il quarto infine, stabilisce che le disposizioni del secondo e del terzo comma si applicano anche quando il conferimento sia avvenuto all'estero di guisa che deve concludersi che il conferimento di onorificenze avvenute all'estero non può ritenersi reato, essendo evidente che se il Legislatore avesse voluto equiparare il conferimento di onorificenze avvenute all'estero

a quello avvenuto in Italia, non sarebbe stato necessario insistere sul conferimento avvenuto all'estero formulando l'ultimo comma dell'articolo in esame.

Il fatto che si è sentito il bisogno di precisare che anche se il conferimento sia avvenuto all'estero, è pur sempre vietato l'uso delle onorificenze conferite, ed è prevista la pubblicazione della sentenza di condanna conseguente a tale uso, consente di ritenere che il Legislatore ha considerato di diversa natura e gravità il conferimento di onorificenze avvenuto nel territorio nazionale e quello avvenuto all'estero, onde se il primo è punibile, il secondo non può che essere penalmente irrilevante.

Nè vale a modificare tali conclusioni l'art. 9 della legge n. 178 del 1951, col quale infatti è stata stabilita la soppressione dell'Ordine dell'Annunziata e della Corona d'Italia, nonché la cessazione del conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, ma non è stato previsto un autonomo titolo di reato per chi conferisca ulteriormente le onorificenze relative a detti Ordini.

In conseguenza, poichè non ha istituito una disciplina autonoma e diversa da quella prevista dall'art. 8, la norma in esame deve ritenersi irrilevante rispetto a quest'ultimo.

Quanto al Marchese Lucifero Falcone, premesso che, non potendo ipotizzarsi come reato il conferimento di Ordini monarchici avvenuto all'estero, non è ovviamente configurabile da parte di terzi una attività di concorso penalmente rilevante, può comunque osservarsi che nella specie non risulta in modo alcuno che lo stesso Falcone abbia prestato una specifica collaborazione alla creazione ed al perfezionamento del provvedimento di concessione, non potendo invero dubitarsi che ogni altra attività, quale quella di mediazione o di informazione, sarebbe del pari non rilevante penalmente.

Quanto alle persone che hanno accettato le onorificenze, va rilevato che gli artt. 7 e 8 della L. 3 marzo 1951, n. 178, puniscono l'uso e non la semplice accettazione di determinate onorificenze estere, o di Ordini non nazionali, o di onorificenze conferite da enti, associazioni o privati, e che l'art. 9 della stessa legge non prevede sanzioni penali come detto.

Ora se è vero che l'uso presuppone l'accettazione, non è meno vero che deve escludersi che l'uso abbia inizio con

l'accettazione, in quanto questa può non intrinsecarsi in alcun comportamento attivo, ed in quanto, secondo il costante insegnamento del Supremo Collegio, l'uso comporta lo sfoggio pubblico dell'onorificenza nella vita sociale di relazione, quale atteggiamento positivo.

Pertanto, poichè la legge punisce soltanto l'uso di determinate onorificenze, non vi è motivo per ritenere punibile anche la semplice accettazione delle stesse e mancando qualsiasi prova che le persone le quali hanno accettato le onorificenze in questione abbiano fatto uso di queste nel senso sopra precisato, deve concludersi che dette persone non hanno commesso alcuna azione penalmente rilevante. Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, va emessa declaratoria di improponibilità dell'azione penale. — *Omissis*.

NOTA

**Il conferimento delle decorazioni monarchiche
da parte dell'ex-Monarca, Umberto di Savoia,
e la legge penale italiana (*).**

1. Annoto volentieri, condividendone la motivazione e la conclusione, questa decisione del giudice istruttore del Tribunale penale di Roma, emanata su requisitoria conforme del Pubblico Ministero con la quale venne archiviata la denuncia penale elevata sia a carico dell'ex-Re Umberto di Savoia, e dell'ex-Ministro della R. Casa, Marchese Lucifero, sia a carico di alcuni cittadini italiani di larga fama, in occasione del conferimento fatto a questi ultimi di onorificenze cavalleresche del decorso regime monarchico (**).

(*) L'espressione più usata in Italia — e divenuta di comune dominio — per qualificare l'attuale posizione giuridica di Umberto di Savoia è quella di « ex-Re ». Ritengo che sarebbe più corretta l'espressione « ex-Monarca » o « Re in esilio » volendosi con queste espressioni sia individuare il suo allontanamento dal trono e il mancato esercizio dei poteri regi nell'ambito costituzionale italiano, sia l'inibizione comminatagli di soggiornare in territorio italiano, mentre il titolo di « rè » e il trattamento di « maestà » gli vengono tuttora attribuiti anche ufficialmente dalla Santa Sede, nonchè dalle Corti e dai Governi esteri (ancorchè abbiano riconosciuto la nuova forma istituzionale dello Stato italiano). È prassi costante che i Monarchi privati del trono (qualunque ne sia la causa: allontanamento, detronizzazione, abdicazione, ecc.) conservino, vita natural durante, il trattamento « regio » secondo il noto aforisma « *semel abbas semper abbas* »).

(**) Un identico Decreto di archiviazione, in data 26 giugno 1962, era stato già emanato dallo stesso Ufficio per analoga imputazione elevata contro l'ex-Re.

L'imputazione penale era stata elevata sul fondamento dell'art. 8 della L. 3 marzo 1951, n. 178, e l'ipotesi criminosa era differenziata come segue in ordine a tre diverse situazioni: 1º) nei confronti dell'ex-Re si era richiamato il primo capov. dell'art. 8 della legge succitata per il conferimento di decorazioni cavalleresche; 2º) nei confronti del Marchese Falcone Lucifero, ex-Ministro della Real Casa, per aver collaborato in qualche modo con il Sovrano in esilio all'effettuazione di tale conferimento; 3º) nei confronti dei cittadini italiani, concessionari delle decorazioni monarchiche, per aver accettate le medesime in deroga al secondo capoverso dell'art. 8 succitato.

Vediamo, anzitutto, la prima questione: se, cioè, alla stregua della legge penale italiana attuale l'ex-Monarca sia penalmente incriminabile per avere conferite decorazioni cavalleresche a cittadini italiani.

Poichè l'art. 8 della L. n. 178, nel suo primo capov., recita: «è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati», si poneva il quesito se l'ex-Re dovesse, in ordine ai conferimenti cavallereschi, ritenersi un «privato». A prima vista la risposta parrebbe affermativa, giacchè, per l'ordinamento repubblicano attuale, fonte degli onori cavallereschi è esclusivamente il Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.) e l'ex-Re, privato di qualsiasi pubblica funzione nell'ambito statale, non è considerato, altrimenti, che come un cittadino residente all'estero. Senonchè, ad un più approfondito esame della dizione del primo capov. dell'art. 8, emergono gravi dubbi sulla possibilità di classificare l'ex-Monarca fra i «privati» ai fini dei conferimenti cavallereschi; e ciò per due motivi: 1º) perchè tutti i capi di famiglie ex-regnanti, cui spetta un patrimonio araldico-cavalleresco costituito da Ordini dinastici, sogliono conferire le decorazioni dei loro Ordini, ancorchè spodestati dal trono 1); 2º) perchè — come vedremo — nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano attuale, l'ex-Re è destinatario di norme speciali che ne fanno un cittadino *sui generis*.

Relativamente al primo punto, lo Stato italiano repubblicano non poteva ignorare l'esistenza di una consuetudine secolare

1) V. sul punto: ARNONE, *Ordini cavallereschi*, in *N. Digesto Italiano*, vol. IX, pag. 338 e segg.; PRUNAS TOLA, *Ordini cavallereschi*, in *Enciclopedia forense*, vol. V, Torino, 1960, pag. 420 e segg.; ZEINIGER, *La nobiltà e i suoi ordini*, Roma, 1938, pag. 7 e segg., nonché la vasta bibliografia richiamata in queste opere.

V. pure: MARESCA DELLA SALANDRA, *Degli Ordini di famiglia della Real Casa dei Borboni delle Due Sicilie*, in *Riv. Arealdica*, 1962, pag. 287 e segg. Anche la requisitoria del P. M. aveva aderito a questa tesi.

formatasi nell'ambito delle Corti europee, e tuttora osservata, in base alla quale i capi delle Dinastie ex-regnanti continuano a conferire le decorazioni dei loro Ordini cavallereschi di natura dinastica; gli Stati repubblicani, nei quali queste Dinastie hanno regnato, disconoscono, naturalmente, il Monarca deposto e i suoi discendenti come fonti degli onori cavallereschi e non attribuiscono ulteriormente giuridico valore alle decorazioni da essi conferite, ma normalmente non pretendono di colpire con sanzioni penali il soggetto conferente; semmai si limitano ad incriminare penalmente i cittadini che fanno pubblico sfoggio di tali decorazioni. Così, ad es., in Francia, lo Stato repubblicano non ha mai preteso di incriminare i capi delle famiglie Borbone e Bonaparte per avere conferito decorazioni cavalleresche dei loro Ordini dinastici; nè hanno tenuta diversa condotta il Portogallo, la Spagna, l'Austria e la Germania. Nell'Italia monarchica nessuna norma penale fu mai interpretata nel senso di punire i capi delle Case ex-regnanti del Regno delle Due Sicilie, del Granducato di Toscana, dei Ducati emiliani che, pur spodestati dai loro troni, continuarono ad elargire decorazioni del loro patrimonio araldico-cavalleresco (tali le decorazioni dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio e dell'Ordine di S. Gennaro per parte dei Borboni di Napoli e dell'Ordine di S. Stefano da parte degli Asburgo-Lorena di Toscana).

L'incriminazione penale del soggetto conferente si giustificerebbe, ad opera dello Stato repubblicano, qualora l'ex-Monarca italiano concedesse decorazioni cavalleresche che, pur essendo già appartenute alla sua Casa, fossero state, dopo il mutamento istituzionale, conservate e fatte proprie dal regime repubblicano. In questa ipotesi si potrebbe delineare una concorrenza fra due poteri conferenti in ordine alle medesime onorificenze e sarebbe giustificata la pretesa statale di inibire, anche con sanzioni penali, la concorrenza del potere dinastico 2).

Orbene: nel caso che qui ci interessa, si presentava un ex-Re il quale, sino alla trasformazione dello Stato italiano in repub-

2) Lo Stato italiano, nella sua attuale forma istituzionale, ha soltanto conservato, modificandoli lievemente, due Ordini equestri monarchici: l'Ordine Militare di Savoia — divenuto con D. Lgt. C. P. S. 2 gennaio 1947, n. 4 «Ordine Militare d'Italia» — riordinato con L. 9 gennaio 1956, n. 25, e l'Ordine «Al merito del Lavoro», riordinato con L. 27 marzo 1952, n. 199. Gli Ordini della Ss. Annunziata e della Corona d'Italia furono soppressi con l'art. 9 della L. 3 marzo 1951, n. 178, mentre lo stesso articolo ha dichiarato cessato il «conferimento della onorificenza dei SS. Maurizio e Lazzaro (mentre l'Ordine — come ente ospedaliero — fu conservato dall'art. XIV, 3º capov., delle Disposizioni finali della Costituzione).

blica, era stato la fonte degli onori cavallereschi concedibili in Italia e che conserva, tuttora, nel suo patrimonio araldico-cavalleresco, Ordini equestri a carattere dinastico; per contro si aveva uno Stato repubblicano che non si era trattenuta come propria la maggior parte degli Ordini cavallereschi monarchici, creando, invece, una propria decorazione cavalleresca, quella dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana ».

Diveniva, quindi, estremamente improbabile che il legislatore repubblicano nell'incriminare il « privato » conferente decorazioni avesse inteso parificare l'ex-Monarca, titolare di un patrimonio araldico-cavalleresco fra i più illustri d'Europa, ad un qualsiasi commerciante di decorazioni « fasulle ».

Si è detto che una consuetudine secolare consente ai capi delle famiglie ex-sovrane europee di continuare a conferire le proprie decorazioni a carattere dinastico; senonchè è spesso storicamente difficile stabilire se un Ordine cavalleresco sia *dinastico* o *di corona*, con la conseguenza di consentire all'ex-Sovrano di conferire ancora le decorazioni del primo e non quelle del secondo. A me pare, però, che nei riguardi di Casa Savoia il dubbio non si possa porre per gli Ordini della Ss. Annunziata e dei Ss. Maurizio e Lazzaro, che la prevalente dottrina, in base ad una vastissima messe di dati storici, ha ritenuto Ordini dinastici e non dello Stato ³⁾.

Se poi si volesse sostenere che tali Ordini cavallereschi erano divenuti « statali » italiani per essere diventato organo supremo dello Stato il capo della Dinastia Sabauda e per essere stati detti Ordini cavallereschi regolati da leggi italiane, si può eccepire il loro ritorno alla natura « dinastica » originaria in seguito alla perdita del trono da parte della Dinastia. Poichè lo Stato italiano, divenuto repubblicano, non ha ritenuto di conservare tali Ordini cavallereschi (nel qual caso avrebbe effettuato una specie di « espropriazione » del patrimonio araldico-cavalleresco di Casa Savoia), ne conseguiva che detti Ordini erano ritornati alla loro natura originaria, cioè « dinastica », e quindi nell'esclusiva disponibilità dell'ex-Re Umberto di Savoia, quale capo della sua Famiglia.

Un ragionamento un po' diverso deve porsi — a mio parere — per quegli Ordini cavallereschi monarchici — quali l'Or-

³⁾ V. su ciò oltre gli autori citati in nota 1, NASALLI ROCCA DI CONEGLIANO, *Considerazioni sugli Ordini dinastici sabaudi*, in *Rivista Araldica*, 1949, pag. 164 e segg. V. pure PEZZANA, *L'Ordine civile di Savoia*, *ivi*, 1962, pag. 142 e segg. Sarebbero Ordini equestri dinastici anche i seguenti Ordini europei: dei Serafini di Svezia, della Giarrettiera d'Inghilterra, del Toson d'oro di Spagna e d'Austria, dello Spirito Santo di Francia, di Cristo del Portogallo, ecc.

dine della Corona d'Italia e l'Ordine civile di Savoia. — che nacquero, a quanto sembra, come Ordini di Corona (o di Stato), ma che non furono — neppure essi — trattenuti dallo Stato italiano in seguito al trapasso istituzionale. L'abbandono di questi Ordini equestri da parte dello Stato italiano, e quindi la rinuncia a conservarli come propri, ha generato la possibilità, a favore dell'ex-Re, di appropriarseli e di trasformarli in Ordini dinastici della sua Casa. Anche questi Ordini equestri sarebbero, così, entrati a far parte del patrimonio araldico-cavalleresco di Casa Savoia mutando la loro primitiva natura e — secondo la consuetudine più sopra ricordata — potrebbero tuttora essere conferiti al capo di tale Casa.

Relativamente al secondo punto, se cioè l'ex-Monarca possa qualificarsi « un privato » ai sensi delle vigenti leggi repubblicane, riterrei di dover pure rispondere negativamente. Nessuna incertezza sul fatto che l'ex-Re, escluso da ogni pubblica funzione nell'ordinamento costituzionale repubblicano, sia da questo ordinamento considerato un cittadino domiciliato all'estero, ma il dubbio sorge sulla sua possibile equiparazione ad un qualsiasi soggetto « privato » ⁴⁾. La posizione di Umberto di Savoia, quale ex-capo dello Stato monarchico italiano — è, infatti, presa in considerazione dalle norme costituzionali vigenti e da altre norme legislative italiane per conferirgli uno *status* giuridico unico, diverso da quello di qualsiasi altro cittadino. Così l'ex-Re non può ritornare e tanto meno risiedere in territorio italiano; non può essere eletto, nè elettore; non può rivestire un pubblico ufficio, civile o militare; non può possedere beni nel territorio dello Stato (v. art. XIII delle Disposizioni finali della Costituzione); non può essere oggetto di una campagna giornalistica per la sua restaurazione in trono in forma violenta (v. art. 8 L. 3 dicembre 1947, n. 1546), ecc.

Questo complesso di norme eccezionali, limitatrici della sua libertà e dei suoi diritti privati e pubblici, dimostrano come il Re in esilio non sia affatto considerato un « privato », ma piuttosto come un « pretendente al trono » e cioè un soggetto cui è stato riservato uno *status* giuridico-pubblico singolare, tale da escluderlo dalla comprensività del termine « privato » di cui all'art. 8, 1° capov. della L. n. 171 ⁵⁾.

⁴⁾ Circa i « privati », cui allude l'art. 8, 1° capov., della Legge n. 178, si veda la Relazione ministeriale alla legge succitata presentata al Senato della Repubblica, in *Le Leggi*, 1951, fascicolo 9, pag. 451.

⁵⁾ V. pure in questo senso: PEZZANA, *Conferimento di onorificenze da parte dei cosiddetti Ordini cavallereschi indipendenti*, in *Riv. Araldica*, 1962, pag. 162. V. pure in questo senso la requisitoria del P. M.

Si aggiunga il disagio della dottrina e della giurisprudenza a considerare come « privato » — ai sensi dell'art. 8, 1° capov., della L. n. 171 — il capo di una Dinastia ex-regnante conferente le decorazioni dinastiche della propria Casa⁶⁾.

Questo disagio emerge dal tentativo di includere le decorazioni cavalleresche di questo tipo fra le decorazioni degli « Ordini non nazionali » (contemplati nell'art. 7, 1° capov. della Legge succitata); tesi che condurrebbe alla conseguenza ultima di escludere il soggetto conferente dall'applicazione dell'art. 8, 1° e 2° capov., della L. n. 178.

Non condivido questa tesi, ma la segnalo come prova della riluttanza della giurisprudenza e della dottrina a considerare semplice « privato » il capo di una Famiglia ex-regnante che conferisca le decorazioni cavalleresche della propria Casa; se questa riluttanza si nota relativamente a cittadini italiani che pretendono, spesso senza saldo fondamento genealogico, di discendere da Monarchi che avrebbero regnato in Italia o altrove molti secoli or sono, e il cui patrimonio araldico-cavalleresco è di assai dubbio accertamento storico, a maggior ragione dovrà provarsi relativamente ad un ex-Re che ha cessato di regnare in Italia da pochi anni e che rimane « Gran Maestro » di Ordini dinastici di rilevantissima importanza storica.

Concludendo, ritengo che l'ex-Monarca italiano, quale soggetto conferente decorazioni della sua Casa, non possa consi-

⁶⁾ Per il RELLINI ROSSI (*Uso di onorificenze cavalleresche conferite dai cosiddetti Ordini indipendenti*, in *Riv. dir. industriale*, 1961, pag. 253 e segg.) tutti gli Ordini dinastici — ed a maggior ragione quelli di Casa Savoia — devono considerarsi « non nazionali » con la conseguenza che il loro conferimento non concreterebbe l'ipotesi di reato di cui all'art. 8, 1° capov., della L. n. 171. Il PEZZANA (*op. cit.*, pag. 161) prospetta, invece, varie ipotesi, pur escludendo il conferimento degli Ordini dinastici sabaudi dalle sanzioni dell'articolo succitato. V., sulla inclusione o meno degli Ordini equestri dinastici fra gli Ordini « non nazionali », con disparati punti di vista, Pretura di Roma, 21 gennaio 1956, in *Giustizia Penale*, 1957, II, col. 784; Corte Appello Napoli, 26 luglio 1956, in *Foro ital.*, 1956, II, col. 126; Cassazione, 11 luglio 1958, in *Foro pen.*, 1958, col. 652; Id., 23 aprile 1959, in *Foro pad.*, 1960, II, col. 430; Trib. Roma, 24 febbraio 1962, in *Riv. Araldica*, 1962, pag. 155 e segg. (nonchè i maggiori richiami giurisprudenziali riportati dal PEZZANA in nota a quest'ultima sentenza, *Riv. Araldica*, 1962, pag. 158, nota 1).

V. pure: PERETTI GRIVA, *In tema di conferimento e di uso di onorificenze da parte di « Ordini non nazionali » a cittadini italiani*, in *Foro pad.*, 1960, I, col. 429 e segg.

derarsi un « privato » ai sensi dell'art. 8, 1° capov., della L. n. 178.

* * *

2. Il Decreto di archiviazione non ha esaminati i punti testé menzionati, ma si è, invece, soffermato su di un altro aspetto: se cioè il reato di cui all'art. 8, 1° capov., della L. n. 178 potesse commettersi all'estero. La ricerca era influente giacchè, essendo l'ex-Re costretto a vivere in esilio all'estero, il conferimento delle decorazioni cavalleresche non aveva potuto svolgersi che fuori del territorio italiano. Poichè l'art. 8, 1° capov., della legge succitata non accenna al luogo di conferimento, ne conseguiva, già per questo suo silenzio, l'applicazione del principio normale della territorialità della legge penale (espresso nell'art. 3 del codice penale); quindi il fatto che il conferimento delle decorazioni avvenisse all'estero escludeva il fatto stesso dall'ipotesi di reato. Ma nella fattispecie, lo stesso art. 8 della L. n. 178 riconfermava questa interpretazione giacchè, dicendosi nell'ultimo capoverso dell'articolo « le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze... sia avvenuto all'estero », si escludeva *expressis verbis* dall'ipotesi criminosa il 1° capov. dell'articolo, cioè quello in cui si punisce il soggetto conferente la decorazione e non il soggetto concessionario della medesima. Come bene scrive il giudice istruttore del Tribunale di Roma: « il fatto che si è sentito il bisogno di precisare che anche se il conferimento sia avvenuto all'estero, è pur sempre vietato l'uso delle onorificenze conferite, ed è prevista la pubblicazione della sentenza di condanna conseguente a tale uso, consente di ritenere che il legislatore ha considerato di diversa natura e gravità il conferimento di onorificenze avvenuto nel territorio nazionale e quello avvenuto all'estero, onde se il primo è punibile, il secondo non può essere che penalmente irrilevante ».

Giustamente rileva pure il giudice istruttore che questa interpretazione non può essere scartata per il fatto che l'art. 9 della L. n. 178 ha soppresso l'Ordine della Ss. Annunziata e della Corona d'Italia ed ha dichiarato cessato il conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; le espressioni usate dal legislatore (chè — a mio parere — interpreterei come volontaria rinuncia dello Stato repubblicano a detti Ordini e quindi all'abbandono dei medesimi) non possono interpretarsi diversamente da quanto chiaramente dicono; esse, cioè, non contemplano alcuna incriminazione penale particolare a carico di chi ulteriormente conferisce e usa le decorazioni di detti Ordini, onde anche per il conferimento e l'uso di queste decorazioni vale la norma penale dell'art. 8. Perciò giustamente afferma il giudice istruttore che la norma dell'art. 9 è irrilevante rispetto al disposto penale dell'art. 8.

Il giudice istruttore ha scartata *a priori* un'altra ipotesi, che, cioè, nella fattispecie si dovesse ricercare se si fossero verificate le condizioni di cui all'art. 9, 1° e 2° capov., codice penale. Poichè il reato di conferimento di decorazioni cavalleresche, contemplato nell'art. 8, 1° capov., della L. n. 178, comporta una pena detentiva compresa fra i sei mesi e i due anni, ne conseguiva, ai sensi dei due succitati commi dell'art. 9 cod. pen., questa situazione: se anche, in denegata ipotesi, il conferimento avvenuto all'estero potesse configurarsi come reato, tuttavia l'azione penale contro il reo avrebbe potuto esperirsi soltanto ove si verificassero due condizioni: che egli si trovasse in territorio italiano; che vi fosse la richiesta di procedere da parte del Ministro della giustizia. Condizioni, queste, che nella fattispecie non si erano realizzate, e di cui una almeno era esclusa *a priori* potesse realizzarsi (cioè che l'ex-Re si trovasse in Italia).

Neppure — a mio parere — poteva venire in considerazione il cosiddetto « delitto politico » commesso all'estero, di cui all'art. 8 del codice penale, sul fondamento di una pretesa « offesa di un interesse politico dello Stato » compiuta dall'ex-Monarca mediante il conferimento di onorificenze cavalleresche a cittadini italiani. A parte che anche per questo delitto occorre la richiesta del Ministro della giustizia affinché l'azione penale sia procedibile, non vedrei, nella fattispecie, gli estremi obiettivi e subiettivi di siffatto reato.

La prevalente dottrina afferma, infatti, che l'art. 8 codice penale richiama, come reato obiettivamente politico, le ipotesi di reato contenute nel titolo 1° del libro II del codice penale (artt. 241-311); l'« interesse politico », leso dall'azione criminosa, sarebbe l'interesse che è proprio dello Stato, considerato nella sua essenza unitaria (quale l'interesse all'integrità del popolo e del territorio, all'indipendenza, alla conservazione della pace interna ed esterna, alla conservazione della forma istituzionale e di governo, al funzionamento dei poteri costituzionali, ecc.); esulerebbero, invece, dalla categoria dei reati « politici » i reati che offendono lo Stato come potere amministrativo e giudiziario. Orbene: se si considerano come ipotesi di « reati politici » quelle elencate nel titolo 1° del libro II del codice penale, il conferimento di decorazioni cavalleresche fatte dall'ex-Monarca potrebbe prospettarsi come « reato politico » unicamente se si riuscisse ad includerne la fattispecie nello schema dell'art. 287 codice penale il quale incrimina « l'usurpazione di potere politico ».

Senonchè le seguenti circostanze: 1°) che i capi delle famiglie ex-regnanti sogliono, per antico uso, conferire le decorazioni cavalleresche appartenenti al proprio patrimonio araldico-cavalleresco; 2°) che tali conferimenti non vengono fatti richiemandosi ad una pretesa riserva di potere statale, ma unica-

mente perchè il conferente si considera tuttora Gran Maestro dei propri ordini equestri dinastici; 3°) che le decorazioni conferite dall'ex-Re non sono state assunte come proprie dallo Stato italiano, nella sua attuale forma repubblicana; 4°) che dai singoli conferimenti non emerge una qualsiasi volontà di usurpazione a danno di organi statali italiani o un qualche movente anti-repubblicano o una qualsiasi intenzione di ledere il prestigio di istituzioni statali italiane; 5°) che i conferimenti sono pochissimi e giustificati dalle benemeritenze degli insigniti; 6°) che le decorazioni in oggetto sono state anche conferite a stranieri (onde neppure larvatamente si potrebbe vedere nel conferimento una pretesa allusione alla sudditanza dell'insignito); tutte queste circostanze mi paiono escludere ogni obiettiva possibilità di scorgere nei conferimenti *de quo* un'usurpazione di potere politico statale e quindi la lesione di un interesse politico dello Stato italiano (di cui all'art. 8, 3° comma, del codice penale) 7).

* * *

3. Giustamente il giudice istruttore del Tribunale di Roma ha esclusa la punibilità del Marchese Falcone Lucifero, ex-Ministro della Real Casa, ed in genere di coloro che hanno svolto una qualche attività in collaborazione in ordine al conferimento delle decorazioni monarchiche. Se, infatti, in base al 1° e al 3° capov. dell'art. 8 della L. n. 178 non è ipotizzabile come reato il conferimento avvenuto all'estero, tanto meno si può configurare come ipotesi criminosa la cooperazione di altre persone a tale conferimento. Se non si ha reato per il soggetto conferente, — principale imputato — non si potrà avere reato per l'ipotetico complice. Nè si potrebbe asserire che per il Marchese Lucifero il reato sarebbe seguito in territorio italiano, giacchè se la previsione criminosa prevista dall'art. 8, 1° capov., della L. n. 178 si sostanzia nel « conferimento » della decorazione, l'atto di conferimento è esclusivamente proprio dell'ex-Monarca e si è perfezionato all'estero nel momento in cui egli ha firmato il relativo documento di concessione. Le eventuali proposte di conferimento, l'apprestamento dei documenti di concessione, le contro-firme dei medesimi a titolo accertativo, le registrazioni, ecc. costituiscono atti

7) Sul reato politico v. LEVI, *Diritto penale internazionale*, Milano, 1949, pag. 435 e segg.; ANTONISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, IV ediz., Milano, 1960, pag. 89; SALTIELLI e ROMANO DI FALCO, *Commento teorico-pratico del nuovo codice penale*, 2a ediz., Torino, 1940, pag. 101; SCARPULLA, *Delitto politico*, voce in *Enciclopedia forense*, III, 1958, pag. 73; ALTAVILLA, *Delitto politico*, in *Novissimo Digesto italiano*, V, 1960, pag. 411.

preparatori o susseguenti dell'atto di conferimento, ma sono totalmente distinti dal medesimo e neppure sono necessari al suo perfezionamento. Si noti che nel conferimento di una decorazione cavalleresca elemento essenziale è la volontà di conferire espressa dal Capo dell'Ordine (o Gran Maestro dell'Ordine); il concessionario acquista la qualifica cavalleresca nel momento in cui questa volontà è esternata e il documento di concessione ha soltanto valore di prova del conferimento avvenuto. Anche nel regime monarchico italiano, conferente era il Re ed egli esclusivamente; non il Ministro proponente e le altre autorità che contro-firmavano il decreto reale di conferimento; così pure nell'attuale regime repubblicano (v. il combinato disposto degli artt. 87, ultimo alinea, e 89 della Costituzione).

Nella fattispecie poi — come bene ha visto il giudice istruttore — l'attività esplicata dal Marchese Lucifero era anche stata più circoscritta, giacché egli non aveva collaborato né alla creazione, né al perfezionamento dell'atto di conferimento, ma si era limitato ad un'opera, fra il concessionario ed il conferente, di semplice mediazione e di informazione.

* * *

4. Rimaneva, in fine, l'imputazione fatta ai concessionari delle decorazioni monarchiche per averle accettate. Senonché — come esattamente rileva il giudice istruttore — l'art. 8, 2° capov., della L. n. 178 incrimina l'uso, non l'accettazione, della decorazione. È ben vero che l'uso della decorazione presuppone l'accettazione, ma non è esatto il contrario, che l'accettazione presupponga ed equivalga all'uso. Il fare uso di un'onorificenza comporta lo sfoggio pubblico della medesima, l'attribuzione del titolo di « cavaliere » nella vita di relazione, nonché la sua menzione nei biglietti da visita, nell'elenco telefonico, negli elenchi dei circoli; il porto della decorazione o del nastrino che la rappresenta in modo visibile, ecc.; chi accetta una decorazione si limita, invece, a non respingerla e tutt'al più a trattenerla in casa come un donativo o un attestato di benemerenzza. L'accettazione comporta un semplice atteggiamento passivo, cioè il consenso alla ricezione della decorazione, non anche un comportamento attivo di esibizione verso il mondo esterno⁸). Nell'accettazione della decorazione, non seguita da pubblica esibizione della medesima e dalla pretensione di

⁸) Sull'uso di una decorazione cavalleresca e sui suoi caratteri, ai fini dell'incriminazione, v. specialmente Cass. penale, 23 aprile 1959, in *Foro pad.*, 1960, II, pag. 430. V. pure gli autori citati in note precedenti. Sul punto si era pure diffusamente soffermata, con analoghi rilievi, la requisitoria del P. M.

vedersi attribuito dai terzi il titolo cavalleresco, esula, sia l'elemento obiettivo del reato (l'uso palese e continuato della decorazione), sia l'elemento soggettivo (cioè il dolo specifico di voler esibire in pubblico una decorazione non riconosciuta)⁹).

Nè a concretare il pubblico uso basterebbe la notizia data da giornali o da altri mezzi di pubblicità dell'avvenuto conferimento e magari della accettazione per parte del concessionario, giacché ai sensi della legge penale diviene incriminabile soltanto l'uso personale della decorazione effettuato dall'insignito nella sua vita di relazione, non la pubblicità fatta all'avvenuto conferimento (magari neppure richiesta dall'insignito e a lui totalmente estranea).

Può, infine, prospettarsi la questione — che esula per altro dall'attuale fattispecie — se debba considerarsi « uso di decorazione » la notizia data dall'insignito di averla ottenuta. Riterrei di doverlo escludere. Non si ha uso pubblico di una decorazione allorché l'insignito si limita ad affermare il *fatto storico* di esserne stato decorato, magari elencando le onorificenze, estere e nazionali, ricevute nella sua carriera di scienziato, di diplomatico, di uomo politico, ecc.; nè mi pare che questa soluzione negativa debba ripudiarsi allorché la notizia succitata, sia pure per iniziativa del decorato, viene riferita in stampati destinati ad una pubblica diffusione, quali annuari, bollettini o riviste.

* * *

5. Il giudice istruttore del Tribunale di Roma ha equiparata la posizione penale dell'ing. Brinatti, cui venne conferito dall'ex-Re un titolo nobiliare, a quella dei concessionari delle decorazioni cavalleresche monarchiche. La posizione penale mi sembra, invece, assai diversa. Anzitutto gli artt. 7 ed 8 della Legge n. 178 contemplano soltanto le « onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche » e non i « titoli nobiliari »; quindi sarebbe erroneo colpire il conferimento e l'uso di questi attributi onorifici con una sanzione penale che non li comprende. In secondo luogo, avendo l'art. XIV, 1° capov., delle Disposizioni finali della Costituzione statuito il « disconoscimento dei titoli nobiliari », ne conseguiva — come più volte confermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza — l'assoluta irrilevanza, nel-

⁹) Si poteva aggiungere, a maggior prova dell'interpretazione affermata nel testo, che allorché il legislatore italiano volle incriminare come reato la semplice « accettazione » dell'onorificenza estera lo disse espressamente (v. art. 275 codice penale); ne conseguiva l'impossibilità, nell'ambito della nostra legislazione penale, di considerare già l'accettazione della decorazione come uso della medesima.

l'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, dell'uso del titolo nobiliare da parte di un cittadino. Infatti la Magistratura italiana ha ritenuto abrogato, dalla succitata disposizione costituzionale, l'art. 5 e segg. del R. D.-L. 20 marzo 1924, n. 442, comminante un'ammenda a carico di coloro che usano titoli nobiliari non autorizzati dalla Consulta Araldica e non iscritti nei registri nobiliari in capo ai pretendenti¹⁰). Se si deve ritenere civilmente e penalmente irrilevante l'uso di un titolo nobiliare in territorio italiano (sia che questo titolo legittimamente competesse a colui che lo sfoggia e gli fosse stato riconosciuto dallo Stato in periodo monarchico, sia che fosse stato assunto senza alcun legittimo fondamento, cioè fosse « fasullo »), tale situazione non può mutare a causa della fonte del conferimento, cioè per l'emanazione del titolo da colui che, fino alla caduta della Monarchia, era la fonte legittima degli onori nobiliari.

Tanto meno poi sarebbe giustificata l'incriminazione dell'ex-Re, sotto il profilo del reato politico, richiamandosi l'articolo 287 codice penale (in connessione con l'art. 8, 3° capov., codice penale). Anche sotto questo riguardo può ripetersi ciò che già è stato detto più sopra in tema di decorazioni cavalleresche: 1° i capi delle famiglie ex-regnanti, per antico uso, continuano a conferire titoli nobiliari ai loro fiduciari; 2° tali conferimenti non vengono giustificati sulla base di una pretesa riserva di potere statale, bensì su di un diritto storico di carattere dinastico-nobiliare; 3° lo Stato italiano, nella sua attuale forma istituzionale, non conferendo titoli nobiliari, non potrebbe scorgere nei conferimenti dell'ex-Re un'indebita concorrenza all'esercizio di un suo potere costituzionale.

Tutte queste circostanze, ed altre ancora che potrebbero aggiungersi, escludono la possibilità di sostenere che queste manifestazioni dell'ex-Monarca in esilio costituiscano un'usurpazione di potere politico in danno dello Stato italiano e quindi una lesione di un interesse politico dello Stato ai sensi dell'articolo 8, 3° capov., codice penale.

¹⁰) V. Cass. pen., II Sez., 16 luglio 1951, in *Riv. Araldica*, 1952, pag. 197. V. CANSACCHI, *La cognomizzazione dei predicatori nobiliari e la loro tutela giurisdizionale*, in *Giurispr. ital.*, 1954, IV, pag. 193 e segg.